

AVVISO AI DIPENDENTI

Oggetto: [Green Pass](#)

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, tutti i lavoratori per accedere ai luoghi in cui l'attività è svolta, devono essere in possesso del [Green Pass](#).

Tale adempimento si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (collaboratori, lavoratori autonomi).

Il datore di lavoro è tenuto a verificare, direttamente o tramite suo delegato, il controllo del possesso del [Green Pass](#):

- all'accesso del luogo di lavoro, prima dell'inizio della prestazione;
- nei luoghi di lavoro, durante la prestazione.

Qualora, a seguito di richiesta ad esibire il [Green Pass](#) all'accesso nei luoghi di lavoro, venga accertato il mancato possesso o la non esibizione dello stesso, il datore di lavoro o il soggetto da lui incaricato, provvederà a verbalizzare la violazione e il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione né alla maturazione di ogni altro emolumento, con diritto alla sola conservazione del posto di lavoro, come previsto dalla normativa, fino alla presentazione della predetta certificazione, ovvero fino al 31 dicembre 2021.

Qualora il mancato possesso o la non esibizione del [Green Pass](#) venga accertato all'interno dei luoghi di lavoro, fermo restando quanto sopra, il datore di lavoro o la persona da lui incaricata, dovrà trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione per l'irrogazione della sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro e potranno essere valutati anche eventuali profili disciplinari